

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 2749</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FERRARI WILMO, SARETTA, GOTTARDO, GEI, BORTOLAMI,  
PERANI, ROSINI, PATRIA, CERUTI, FIORI, SERRENTINO,  
PELLIZZARI, COLUCCI, GRILLO LUIGI, FARACE, ORCIARI,  
BORTOLANI, FRONZA CREPAZ, MASSANO, RUBINACCI**

*Presentata il 23 maggio 1988*

**Esenzione dall'applicazione dell'imposta di bollo per le  
domande, gli atti e i documenti relativi all'assegnazione  
di alloggi di edilizia residenziale pubblica**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La tassa di bollo che colpisce le domande e la relativa documentazione allegata rivolte ad ottenere l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica contrasta con il comune senso di giustizia ed equità.

Infatti, come purtroppo insegna l'esperienza, colpisce soprattutto le famiglie e le persone più povere, che versano a volte perfino nell'indigenza, a fronte della necessità di assicurarsi un bene indispensabile come quello della casa.

Per questo, con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, all'articolo 26, veniva disposta

l'esenzione dall'imposta di bollo di tutti gli atti, i documenti e perfino dei contratti inerenti ad operazioni relative all'assegnazione di detti alloggi.

Successivamente questa esenzione veniva abrogata con l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, che all'articolo 42 stabiliva la cessazione di tutte le disposizioni concernenti esenzioni e agevolazioni tributarie diverse da quelle considerate nel decreto stesso.

Conseguentemente il Ministero delle finanze — Direzione generale tasse — con proprie risoluzioni n. 290728 del 3 giugno 1986 e n. 350229 del 23 novembre 1987,

chiariva che le sopraddette domande e relativa documentazione dovevano essere assoggettate all'imposta di bollo fin dall'origine, ai sensi della tariffa allegato A parte I annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

Ora, seppure sembra devesi rinunciare alla originaria amplissima forma di esenzione, è inaccettabile ed iniqua l'imposta laddove colpisce un bisogno che non verrà soddisfatto, permanendo per con-

verso irrisolto lo stato di disagio, a volte acutissimo.

Per questo motivo si propone l'esenzione dall'imposta di bollo all'origine, prevedendo il nascere del presupposto impositivo esclusivamente nel momento della consegna dell'alloggio.

In quel momento il cittadino provvederà all'applicazione del bollo sulla domanda, gli atti e i documenti di corredo, a suo tempo presentati.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Non sono soggetti all'imposta di bollo, in deroga a quanto sancito dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, le domande, gli atti e i documenti di corredo inerenti ad operazioni relative all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica presentati allo Stato, agli enti locali, comprese le aziende municipalizzate, e agli altri enti pubblici.

2. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano già assegnatari di un alloggio di edilizia residenziale pubblica sono tenuti a regolarizzare in bollo tutti i documenti di cui al comma 1 già presentati, antecedentemente alla consegna delle chiavi.

3. Alla minore entrata derivante dall'applicazione della presente legge, valutata in lire 500.000.000 per ciascuno degli anni 1988, 1989, 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, alla voce « Ristrutturazione dell'amministrazione finanziaria ».

4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.